REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per le sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68, il massimale è fissato a 2,040 tonnellate ; che alla data del 19 luglio 1982 le importazioni nella Comunità delle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3602/81, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° agosto 1982 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0680	68	ex 60.04 A		Sottovesti a maglia non elastica né gommata :
				A. Indumenti per bambini piccoli, (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :
			60.04-02 ; 03 ; 04 ; 06 ; 07 ; 08 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione